



CASSA EDILE TRENTO

A TUTTE LE IMPRESE EDILI

L O R O S E D I

Oggetto: Novità - lavoratori part-time
- aumento contrattuale 0,10%

Si portano a conoscenza delle Imprese le seguenti novità di prossima applicazione:

LAVORATORI PART-TIME

In base agli accordi raggiunti tra le Associazioni datoriali dell'edilizia, sia industriali che artigiane, e le sigle sindacali sottoscrittrici dei contratti nazionali di categoria è stato deciso che le Casse Edili, a far tempo dal 1° ottobre 2010, considereranno elemento di irregolarità contributiva, al fine del rilascio del DURC, il superamento da parte dell'impresa delle percentuali massime di utilizzo di contratti part-time stabilite dai contratti nazionali collettivi di settore (Industria art. 78, Artigianato art. 97).

Si ricorda che in forza degli stessi:

1. Un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato;
2. Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, a condizione che non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno occupati nell'azienda

In sintesi per poter avere 1 operaio a part-time l'impresa deve averne almeno altri 4 a tempo pieno; per poter avere 2 operai a part-time deve avere alle dipendenze almeno 67 lavoratori occupati a tempo indeterminato.

Rimangono esenti da tali limiti quantitativi, oltre ai contratti stipulati con personale impiegatizio, i contratti stipulati:

- con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti;
- con personale operaio di IV° livello;
- con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici;
- con personale operaio che usufruisca di trattamenti pensionistici;



- con personale che per gravi e comprovati problemi di salute è impossibilitato a lavorare a tempo pieno;
- con personale che per gravi e accertate malattie o disabilità del coniuge o di parenti di 1° grado che necessitano di assistenza continua, adeguatamente comprovata, è impossibilitato a lavorare a tempo pieno.

Si invitano pertanto tutte le aziende che intrattengono con uno o più dei propri dipendenti rapporti di lavoro parziale eccedenti i limiti di cui sopra a darne giustificazione alla scrivente o a regolarizzare la posizione degli stessi. Non ottemperandovi, la scrivente Cassa Edile non potrà che dichiarare la situazione di irregolarità dell'azienda con rilascio di DURC negativo e comunicazione di tale condizione alla Banca Nazionale delle ditte irregolari.

Al fine di stabilire la situazione di regolarità o meno dell'impresa con riferimento ai lavoratori part-time saranno utilizzati i dati risultanti dalle denunce mensili; particolare attenzione dovrà pertanto essere prestata dalle ditte che presentano denunce a più Casse Edili.

AUMENTO CONTRIBUTIVO

A decorrere dal 1° ottobre 2010 (denuncia mensile relativa ad ottobre 2010 da presentare e pagare entro il 25 novembre 2010) entra in vigore il nuovo contributo pari allo 0,10% stabilito dai contratti nazionali collettivi di settore (industria art. 108, paragrafo 6; artigiani art. 105) destinato alla costituzione di un fondo mutualistico volto a garantire agli operai edili che svolgono lavorazioni usuranti e pesanti un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatoria.

La contribuzione complessiva da versare mensilmente alla Cassa Edile passa pertanto dal 9,532% al **9,632%**.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

 IL DIRETTORE
-Ottavio Pederiva-